



COMUNE DI UDINE

10

OGGETTO: Adozione variante normativa al PRGC relativa alla precisazione delle attività consentite nelle Zone agricole E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con delibera consiliare n. 57 d'ord. del 3 settembre 2012;
- con DPR n. 0272/Pres del 28/12/2012 pubblicato sul BUR n. 2 del 09/01/2013 è stata confermata l'esecutività della succitata delibera di approvazione, e conseguentemente il PRGC è entrato in vigore a decorrere dal 10 gennaio 2013;

Ricordato che:

- le finalità principali del processo di pianificazione, dal quale emerge quale obiettivo strategico la redazione dello strumento urbanistico, hanno trovato riferimento nei documenti di indirizzo dell'Amministrazione comunale, in particolare nelle Linee programmatiche del Sindaco, approvate con delibera consiliare n. 43 del 18 giugno 2008, e nel Piano Generale di Sviluppo, approvato con delibera consiliare n. 22 del 16 febbraio 2009 e successive integrazioni;
- con delibera consiliare n. 58 d'ord. del 24 maggio 2010 sono state approvate le "Direttive Urbanistiche per il nuovo PRGC", ai sensi dell'art. 63 bis, comma 8 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni; tale documento ha costituito prioritariamente il riferimento per gli obiettivi e le attività di progettazione del nuovo strumento urbanistico generale comunale, ma anche per le successive eventuali varianti urbanistiche;
- il progetto del nuovo PRGC ha sviluppato le tematiche relative ai sistemi ambientali, insediativo, produttivo e infrastrutturale del territorio comunale, supportando tale progettazione con uno specifico elaborato (denominato "Obiettivi e strategie"), che, a

partire dagli obiettivi prefissati, contiene l'esplicitazione, per ognuno di tali sistemi, delle strategie individuate per il loro raggiungimento; questo documento costituisce riferimento per la verifica di coerenza di azioni e politiche di sviluppo, modifica e attuazione del PRGC;

Ricordato che il progetto del Sistema Ambientale ha compreso, oltre all'analisi dei principali caratteri ambientali e paesaggistici dei parchi e dei corsi d'acqua, delle zone di verde urbano e di protezione dei borghi, anche un dettagliato esame delle peculiarità e potenzialità degli ambiti agricoli, con l'obiettivo di una loro valorizzazione e consolidamento, migliorando la rete ecologica e favorendo l'insediamento di funzioni compatibili;

Rilevato che, a seguito di alcune segnalazioni, in particolare quella riguardante la richiesta da parte dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), emerge la opportunità di valutare una possibile integrazione delle destinazioni ammissibili in zona agricola, consentendo la realizzazione di strutture legate all'assistenza, al ricovero e al recupero di animali da parte di enti pubblici o associazioni ed enti per la tutela degli stessi, in correlazione anche alle normative regionali in materia che prevedono e richiedono l'adeguamento delle strutture esistenti, ai fini di assicurare la loro piena funzionalità;

Ricordato a tale proposito, che l'attuale servizio di ricovero viene svolto su area di proprietà comunale, concessa all'ENPA in diritto di superficie, ricavata in modo residuale all'interno della zona tecnologica degli impianti di via Gonars;

Evidenziato che per la tipologia di servizio e per le caratteristiche organizzative di tali strutture, una loro collocazione in zona agricola può ritenersi compatibile con le finalità generali e la natura delle zone stesse e comunque coerente con gli insediamenti per il ricovero e l'allevamento di animali (anche intensivo) già consentiti dalla norma di zona; considerazione questa supportata anche dalla giurisprudenza che ha riconosciuto in più sentenze la coerenza e la preferibilità che tali strutture siano ubicate in aperta campagna;

Valutato quindi opportuno inserire, quale variante non sostanziale ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera a) e d) del DPR n. 20 marzo 2008, n. 086/Pres., nell'attuale testo dell'articolo 9 – Zona Agricola “E” delle vigenti Norme di attuazione del PRGC, una precisazione normativa che integra le destinazioni ammissibili in zona agricola, identificando e limitando i possibili soggetti richiedenti, le modalità e gli strumenti di attuazione, i parametri dimensionali delle strutture e le correlate misure ambientali da osservare per consentire la mitigazione e l'integrazione delle stesse con il contesto circostante;

Evidenziato inoltre, così come esplicitato nella Relazione di Flessibilità, che “le varianti previste dal succitato art. 17 sono sempre possibili salvo che non contrastino con gli obiettivi del Piano e non riguardino gli elementi non soggetti alla flessibilità”;

Rilevato che la proposta precisazione normativa risulta in coerenza sia con il documento degli “obiettivi e strategie”, sia con quanto ulteriormente indicato nella Relazione di Flessibilità per gli “Ambiti agricoli - zona omogenea E” che specificatamente prevede per la Flessibilità normativa che “le destinazioni d’uso ammesse possano essere specificate ed ampliate fermi restando gli obiettivi di non consentire usi impropri del territorio agricolo”;

Evidenziato inoltre che, con l’occasione di apportare la succitata precisazione normativa, si è ritenuto di procedere anche alla eliminazione di un riferimento normativo (art. 36 della L.R. 16/2008, citato al secondo comma della parte Altre prescrizioni, sempre all’art. 9 delle Norme di attuazione del PRGC) presente nel testo, ma che è stato abrogato dall’art. 53 della L.R. 19 dell’11 ottobre 2012;

Vista la Relazione inerente ai siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, di cui all’elenco approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 aprile 2000;

Visti i contenuti della verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente (direttiva comunitaria 2001/42/CE; D.Lgs. n. 152/2006; D.Lgs. n. 4/2008) così come redatta dal Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente - Servizio Pianificazione Territoriale;

Rilevato che tale verifica, redatta secondo i criteri dell’allegato II al D.Lgs. 152/2006, argomenta che non è necessario sottoporre la variante in argomento alla procedura della Valutazione ambientale strategica (VAS);

Visto che a termini di legge l’Autorità competente a pronunciarsi in merito a tale valutazione è la Giunta Comunale, mentre il Consiglio Comunale assume il ruolo di Autorità procedente;

Ritenuto che la Giunta possa esprimersi sulla valutazione stessa, dopo aver conseguito i necessari ed opportuni pareri, anche successivamente all’adozione della variante;

Valutato pertanto di dare corso all’adozione della variante, fermo restando che la procedura di verifica attinente alla VAS potrà e dovrà compiersi prima della approvazione della variante, e nello stesso atto deliberativo sarà dato atto di tale verifica;

Ritenuto altresì, dato atto che i contenuti della variante riguardano precisazioni sulle destinazioni d’uso ammissibili analoghe ad altre, anche più rilevanti, già assentite e quindi già valutate all’interno delle procedure di approvazione del PRGC (acquisizione pareri ASS, ARPA, ecc.) e di VAS del PRGC stesso, di indicare alla Giunta le seguenti autorità ambientali cui richiedere il parere in merito alla relazione ambientale sopra specificata:

- la Commissione Comunale Locale per il Paesaggio;
- gli uffici comunali preposti all’Ambiente, all’Edilizia Privata e al Verde Pubblico;

Dato atto che nell'ambito del territorio comunale, rispetto alle zone agricole oggetto della variante normativa, non sono presenti beni vincolati dalla Parte seconda e dalla Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004, né beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi, ma soltanto "aree a rischio archeologico", specificatamente tutelate dall'art. 60 delle Norme di Attuazione del PRGC vigente;

Visto l'elaborato unico della Variante al vigente PRGC, predisposto dal Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente – Servizio Pianificazione Territoriale, comprensivo: della relazione illustrativa degli aspetti trattati dalla Variante; della norma vigente e della proposta di modifica; della Relazione S.I.C.; della Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente; asseverazioni;

Ritenuto che la Variante al PRGC vigente risponda al quadro delle Direttive urbanistiche approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 24 maggio 2010, al documento degli "Obiettivi e strategie" e alla Relazione di Flessibilità, atti compresi nel progetto del PRGC vigente;

Visti e richiamati:

- la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 63 e seguenti;
- il DPRReg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. ed in particolare l'art. 17;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e il D.Lgs. n. 4/2008 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale dott. Giorgio Pilosio, parere conservato agli atti presso l'Ufficio proponente;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice attesta che il provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,

DELIBERA

1. di adottare la variante normativa al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 63, comma 5, della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 17 comma 3) del DPRReg. 086/Pres. del 20 marzo 2008, costituita dall'elaborato predisposto dal Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente – Servizio Pianificazione Territoriale, specificando che trattasi di variante non sostanziale ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettere a) e d) del DPRReg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.;

2. di allegare alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, l'elaborato unico comprensivo: della relazione illustrativa degli aspetti trattati dalla variante; della norma vigente e della proposta di modifica; della Relazione S.I.C.; della Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente; asseverazioni;
3. stabilire che prima della approvazione definitiva della presente variante dovrà essere espletata la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, con espressione formale da parte dell'Autorità competente, sulla base della relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente (direttiva comunitaria 2001/42/CE; D.Lgs. n. 152/2006; D.Lgs. n. 4/2008), così come redatta dal Servizio Pianificazione Territoriale;
4. di comunicare in qualità di Autorità procedente, quale indicazione all'Autorità competente, comunque autonoma nell'assunzione delle sue determinazioni, che, in considerazione della natura delle variazioni normative in argomento, possa essere sufficiente limitarsi al conseguimento dei pareri delle competenti strutture ed organi consultivi comunali;
5. incaricare le strutture comunali competenti per tutte le procedure e gli adempimenti necessari all'approvazione della variante in argomento.